



Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01282 del 09/07/2026

Proposta n. 1270 del 17/06/2026

Oggetto:

Affidamento in regime di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento di di "Recupero e Ricostruzione dei Cimiteri delle frazioni di Configno, Pinaco Arafranca, Retrosi e Roccapassa" nel Comune di Amatrice (RI) -- Lotto n. 4: Codice Inframob: P24.0029-0004 - CUP C74H22000990005 - CIG B2204E4F6E - CIG Derivato: BBE699B711

Proponente:

Estensore	ROSATI BEATRICE	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ROSATI BEATRICE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento in regime di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, relativi all'intervento di *“Recupero e Ricostruzione dei Cimiteri delle frazioni di Configno, Pinaco Arafranca, Retrosi e Roccapassa”* nel Comune di Amatrice (RI) — Lotto n. 4: Codice Inframob: P24.0029-0004 – CUP C74H22000990005 – CIG B2204E4F6E – CIG Derivato: BBE699B711

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ed in particolare l'art. 1, comma 570, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026”* e l'art. 1, comma 590, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: *«4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026»*;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la D.G.R. della Regione Lazio n. 39 del 5 febbraio 2026, con la quale il Dott. Giancarlo Cipriano è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, recante: *“Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio”* al Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: *“Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.”*;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la Delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 nonché per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

PREMESSO che:

- con determinazione n. A01004 del 29/05/2024 l'Ing. Beatrice Rosati, funzionario in servizio presso l'USR Lazio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto (“RUP”) per l'Accordo Quadro menzionato in oggetto;

- con determinazione n. A01115 del 14/06/2024, è stata indetta una procedura aperta telematica articolata in quattro lotti geografici, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con un unico operatore per lotto, dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, da effettuarsi nell'ambito degli interventi di ripristino dei cimiteri siti nel Comune di Amatrice (RI), alle frazioni di Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato, Santa Giusta, Patarico, Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco, Arafranca, per un importo complessivo di € 1.253.129,24 oltre oneri ed IVA di legge, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con determinazione n. A01247 del 01/07/2024, a parziale rettifica della determinazione n. A01115 del 14/06/2024, sono state apportate delle modifiche al capitolato speciale d'appalto ed allo schema di disciplinare di gara, nonchè prorogati di giorni 7 i termini per la proposizione delle offerte;

- con determinazione n. A01987 del 18/10/2024 è stata pertanto nominata la commissione di gara;

- con prot. n. 194658 del 14-02-2025, sono stati acquisiti agli atti di ufficio i verbali delle sedute di gara;

- con nota prot. n. 198502 del 17-02-2025, l'USR ha trasmesso all'ANAC gli atti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dell'Accordo di Alta Sorveglianza, ai fini della preventiva verifica di legittimità;

- con nota prot. n. 299678 dell'11-03-2025 l'USR, stante l'assenza di rilievi formulati dall'ANAC alla comunicazione di cui sopra, ha informato dell'intenzione di procedere con l'espletamento della procedura di gara;

- con determinazione n. A00529 del 14/03/2025 è stata pertanto aggiudicata la procedura aperta di che trattasi relativa l'affidamento, tramite Accordo Quadro ex art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023, degli interventi di ripristino dei cimiteri siti nelle Frazioni del Comune di Amatrice (RI), ivi individuando:

a) per il lotto n. 1, denominato “*Cimiteri delle frazioni di Sommati, Pasciano, Torrita e Scai*” – CUP C74H22000960005 – CIG B2204E1CF5, l'operatore economico aggiudicatario “RTI Giacomo di Rienzo (mandante) - Ing. Gianluca di Nucci - Arch. Laila Filippi - Geol. Claudio Sanacori - Macchiaroli & Partners S.r.l. - Lorenzo Cocchi”, con studio in Roma (RM), via Leonardo Bufalini n. 80, P.IVA [REDACTED], il quale ha offerto un ribasso del 45,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 177.844,94, oltre oneri ed IVA di legge;

b) per il lotto n. 2, denominato “*Cimiteri delle frazioni di San Tommaso, San Lorenzo e Flaviano, Patarico-Doma, Santa Giusta*” – CUP C74H22000970005 – CIGB2204E2DC8, l'operatore economico aggiudicatario “RTI Studio Baffo S.r.l. (mandante) - Geosystem Studio Associato di Geologia e Progettazione – All Ingegneria – Tisengineering di Ing. Stefano Boscherini”, con studio in Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro

snc, P.IVA [REDACTED], il quale ha offerto un ribasso del 32,15% corrispondente all'importo contrattuale di € 186.003,05, oltre oneri ed IVA di legge;

c) per il lotto n. 3, denominato “*Cimiteri delle frazioni di Cornillo Nuovo, Prato/Cascello, Sant’Angelo e Preta*” – CUP C74H22000980005 – CIG B2204E3E9B, l’operatore economico “RTI Cervarolo Ingegneria S.r.l. (mandante) - Project Building Art S.r.l.”, con studio in Rende (CS), Via S. Pellico n. 8, P.IVA [REDACTED], il quale ha offerto un ribasso del 38,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 196.264,16, oltre oneri ed IVA di legge;

d) per il lotto n. 4, denominato “*Cimiteri delle frazioni di Configno, Pinaco Arafranca, Retrosi e Roccapassa*” – CUP C74H22000990005 – CIG B2204E4F6E, l’operatore economico aggiudicatario “S.P.M.”, con sede legale in Roma (RM), via Paolo Emilio n. 34, P.IVA 00398470948, il quale ha offerto un ribasso del 50,01% corrispondente all'importo contrattuale di € 169.506,64, oltre oneri ed IVA di legge;

CONSIDERATO che sono stati sottoscritti, con tutti e quattro gli operatori economici aggiudicatari, quattro distinti contratti di Accordo Quadro (uno per singolo lotto), debitamente conservati agli atti di ufficio;

RITENUTO necessario procedere, nell’ambito del summenzionato Accordo Quadro, con l’attivazione del contratto applicativo ODA n. 1 per il lotto n. 4, denominato “*Recupero e Ricostruzione dei Cimiteri delle frazioni di Configno, Pinaco Arafranca, Retrosi e Roccapassa*” – CUP C74H22000990005 – CIG B2204E4F6E, aggiudicato all’operatore economico “S.P.M.”, con sede legale in Roma (RM), via Paolo Emilio n. 34, P.IVA 00398470948, il quale ha offerto un ribasso del 50,01% corrispondente all'importo massimo contrattuale di € 169.506,64, oltre oneri ed IVA di legge, per l’espletamento dei seguenti servizi tecnici:

- Progettazione di fattibilità tecnico-economica: € 65.667,18 oltre oneri ed IVA di legge;
- Progettazione esecutiva: € 38.703,94 oltre oneri ed IVA di legge;
- Relazione geologica: € 5.852,46 oltre oneri ed IVA di legge;

DATO ATTO che l’intervento denominato “*Recupero e Ricostruzione dei Cimiteri delle frazioni di Configno, Pinaco Arafranca, Retrosi e Roccapassa*” (Lotto n. 4) è identificato dal CUP C74H22000990005 e che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e della corretta imputazione dei pagamenti, per la stipula del contratto applicativo ODA n. 1 è stato richiesto il seguente CIG derivato: BBE699B711;

VISTO lo schema di contratto applicativo ODA n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Q.T.E. dell’intervento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, sono state effettuate con esito positivo, mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), le verifiche circa la permanenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’O.E. aggiudicatario già verificate in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, nonché conservati agli atti di ufficio il DURC in corso di validità, la documentazione antimafia e ogni ulteriore certificazione prevista dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che non occorre acquisire, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e s.m.i., il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

RILEVATO che il Dirigente d’Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all’accoglimento della stessa;

AI SENSI delle leggi vigenti;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di attivare, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023 ed in regime di Accordo Quadro, il contratto applicativo ODA n. 1 per il lotto n. 4, denominato “*Recupero e Ricostruzione dei Cimiteri delle frazioni di Configno, Pinaco Arafranca, Retrosi e Roccapassa*” nel Comune di Amatrice (RI), da stipularsi con

l'operatore economico "S.P.M.", con sede legale in Roma (RM), via Paolo Emilio n. 34, P.IVA 00398470948, il quale ha offerto un ribasso del 50,01% corrispondente all'importo massimo contrattuale di € 169.506,64, oltre oneri ed IVA di legge, per l'espletamento dei seguenti servizi tecnici:

- Progettazione di fattibilità tecnico-economica: € 65.667,18 oltre oneri ed IVA di legge;
- Progettazione esecutiva: € 38.703,94 oltre oneri ed IVA di legge;
- Relazione geologica: € 5.852,46 oltre oneri ed IVA di legge;

DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;

- 2) di approvare lo schema di contratto applicativo ODA n. 1 (all. 1), per l'importo contrattuale di € 110.223,58 oltre oneri ed IVA di legge;
- 3) di approvare il rimodulato Q.T.E. dell'intervento (all. 2), nel quale trovano integrale copertura economica i servizi di che trattasi;
- 4) di dare atto che l'intervento di cui al lotto n. 4, denominato "*Recupero e Ricostruzione dei Cimiteri delle frazioni di Configno, Pinaco Arafranca, Retrosi e Roccapassa*" da effettuarsi nel Comune di Amatrice (RI), trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di notificare il presente atto all'aggiudicatario per gli adempimenti di competenza;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante, reperibile al link: <https://usrsisma.regione.lazio.it/>, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi di legge.

Il Direttore
Dott. Giancarlo Cipriano

Schema tipo CONTRATTO APPLICATIVO ODA N.1 LOTTO ____

RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEI CIMITERI NELLE FRAZIONI SOMMATI, SANT'ANGELO, SAN LORENZO E FLAVIANO, SAN TOMMASO, PASCIANO, CORNILLO NUOVO, PRETA, PRATO, SANTA GIUSTA, PATARICO – DOMA, TORRITA, SCAI, ROCCAPASSA, CONFIGNO, PINACO – ARAFRANCA, RETROSI NEL COMUNE DI AMATRICE (RI).

LOTTO N. ____ OGGETTO INTERVENTO _____ -

CIG _____ - CIG DERIVATO _____ - CUP _____

Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, C.F. e P. Iva 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dal Dott. Giancarlo Cipriano, nato a _____ il _____, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27/02/2026, incarico conferito in esito a nulla osta espresso con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 39 del 05/02/2026, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____ residente

a _____ in via _____, C.F. _____ il quale

interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse della società _____ con sede in _____ – _____, P.IVA _____

PREMESSO CHE

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'intervento unitario di ripristino dei cimiteri nelle frazioni Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato, Santa Giusta, Patarico – Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco – Arafranca, Retrosi nel Comune di Amatrice (RI);
- l'Appaltatore è stato individuato all'esito di una procedura aperta in quattro lotti geografici esperita dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post sisma 2016 della Regione Lazio – aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione di un operatore economico con il quale stipulare un Accordo Quadro per la progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, altri servizi tecnici– Lotto XXXX-
- l'Appaltatore e l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post sisma 2016 della Regione Lazio hanno stipulato il giorno XX/XX/20XX l'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- l'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si è impegnato a rispettare le condizioni contenute nella *lex specialis*, nel DIP e nel Capitolato Tecnico Prestazionale secondo cui le soluzioni tecniche proposte/de-

scritte dall'operatore economico nell'ambito dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'offerta, trovando quindi applicazione diretta nei singoli contratti attuativi;

- *(se del caso, laddove l'operatore abbia dichiarato di ricorrere al subappalto)* l'Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara, di ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 per le prestazioni relative a xxxxxx;

- in sede di gara, ed ai fini dell'offerta tecnica presentata l'appaltatore ha offerto soluzioni qualitative a cui lo stesso deve intendersi obbligato, in quanto costituenti a tutti gli effetti obbligazioni contrattuali assunte in sede di formulazione dell'offerta;

- con determina n. del XX/XX/XXXX è stato nominato R.U.P per l'affidamento oggetto del presente Contratto l'ing.;

- Il Soggetto Attuatore dà atto che i corrispettivi indicati al successivo art. 3 del presente Contratto trovano integrale copertura finanziaria per effetto dei finanziamenti previsti dall'Ordinanza Speciale n. 42 del 31/12/2022 e ss.mm.ii. a valere sulla contabilità speciale;

- entrambe le parti, hanno concordemente dato atto dell'esistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi di cui al presente contratto;

- presa quindi visione della documentazione tecnica, l'Appaltatore, senza riserva alcuna, ha accettato l'affidamento in risposta all'ordine di acquisto della Stazione Appaltante prot. n. del come risulta dall'unita comunicazione ricevuta a mezzo pec il giorno XX/XX/20XX (All. X);

- ai fini della stipula del presente contratto attuativo, sono stati acquisiti il

documento attestante la regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore e la documentazione antimafia ove necessaria;

- l'Appaltatore, ha presentato, conformemente a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dalle Condizioni di affidamento accettate con la sottoscrizione dell'atto di adesione nonché dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023, la polizza fideiussoria n. XXXX, rilasciata in data XXXXXX dalla XXXXX, con sede legale in XXXXXX, che si allega in copia (All. X), di importo di Euro XXXXX, pari al xx% dell'importo del presente contratto, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente affidamento e la polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo del contratto attuativo, polizza n. xxxx, rilasciata in data xxxxx dalla xxxxx;

- per espressa previsione dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo (*eventuale* e saranno oggetto di un nuovo contratto applicativo);

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE E AMBITO APPLICATIVO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.

Il presente Contratto attuativo integra e completa l'Accordo Quadro così

come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto l'atto di adesione all'Accordo Quadro stesso, le Condizioni di Affidamento, il DIP, Capitolato Tecnico Prestazionale, il Protocollo di legalità, l'offerta tecnica e economica presentata dall'Affidatario e tutti i documenti ivi richiamati anche nel caso in cui essi non siano materialmente allegati.

Si rimanda alle definizioni di cui all'art. 2 delle Condizioni di Affidamento.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, dettagliatamente elencate nel DIP, nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché le altre disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

Art. 2 OGGETTO DELL'INCARICO

Con il presente Contratto attuativo il Soggetto Attuatore contraente affida a xxxxxxxx come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all'art. 3. del Contratto, l'Appalto per l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

- a) elaborazione della Progettazione di fattibilità tecnico economica, redatta ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato 1.7;
- b) elaborazione della Progettazione esecutiva redatta ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato 1.7;
- c) redazione della relazione geologica;
- d) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008;

e) partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza di servizi come prevista dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle Ordinanze Commissariali;

f) il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;

g) si evidenzia che, stante la particolarità dell'intervento, la progettazione strutturale dovrà prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.

il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e secondo le prescrizioni nella Richiesta di attivazione del servizio e relativi allegati, in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

La progettazione dovrà essere redatta:

- con il "Prezziario unico del cratere del Centro Italia", approvato con Ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026 . Per le voci non presenti nel "P.U.C." deve farsi riferimento al Prezzario della Regione Lazio 2023; in subordine ai Prezzari delle altre regioni della cosiddetta "area cratere". Di seguito ad altri prezzari ovvero alla formulazione di nuovi prezzi comprensivi di adeguata documentazione di indagine di mercato. Dall'elaborato dei prezzi unitari dovranno essere indicati i suddetti riferimenti, anche per gruppi di voci;

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto n. 256/2022 re-

cante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” e di quelli premianti offerti in sede di gara.

Il dettaglio delle prestazioni è riportato nel paragrafo dedicato all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 3 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

In considerazione del ribasso offerto in fase di gara, per il pieno e perfetto adempimento del presente Contratto sarà corrisposto all'Appaltatore l'importo di Euro xxxxxxx,xx (€ xxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) – *[inserire il corrispettivo prima in lettere e poi in cifre]* - al lordo della eventuale ritenuta d'acconto oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all'I.V.A. nelle misure di legge.

Il Corrispettivo è determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016 e in base all'allegato 1.13 del Codice come riportato nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

- € XXXXXX per la Progettazione di fattibilità tecnico economica;
- € XXXXXX per la Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € XXXXXX per la Relazione Geologica;

Il Corrispettivo sopra indicato si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né

eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

Il contratto sarà stipulato interamente "a corpo" e pertanto non è previsto alcun adeguamento della parcella con un eventuale aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che scaturirà dallo sviluppo progettuale.

Art. 4 REVISIONE PREZZI.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. _____ rilasciata da _____ in data _____ e rinnovata fino al _____ con massimale pari a € _____.

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 117, la cauzione definitiva n. _____, con la modalità della fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie

e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 febbraio 1998, rilasciata da _____, con sede a _____, per un importo di € _____, con decorrenza _____ fino al _____.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato prestazionale.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PRO- ROGHE

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, redazione della relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase progettuale, è definito complessivamente in naturali e consecutivi offerti in sede di gara, esclusi i tempi per la

verifica e l'approvazione dei progetti nei vari livelli da parte della Stazione appaltante, così suddivisi:

- consegna della progettazione fattibilità tecnico economica comprensiva della relativa relazione geologica, entro n. giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.;

- consegna della progettazione esecutiva, comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento, entro n. giorni, naturali e consecutivi, dalla data di approvazione del progetto definitivo e dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.;

- eventuale adeguamento del progetto di fattibilità alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza di servizi come prevista dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle Ordinanze Commissariali: 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;

- eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della validazione del progetto: 10 giorni naturali e consecutivi;

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:

- le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di progettazione e la validazione del progetto esecutivo, nonché i tempi necessari per l'ottenimento dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione.

Si precisa che:

a) i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in

caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

c) è facoltà del professionista incaricato chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

d) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 4.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l’Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all’Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Soggetto attuatore al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Affidatario né esclude la risarcibilità del maggior danno.

In nessun caso l’Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all’eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell’esecuzione del servizio stesso.

Art. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari €

= al netto del ribasso d’asta del %, esclusa IVA e oneri di legge.

Il compenso verrà corrisposto a saldo a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è:
_____.

Art. 9. GRUPPO DI LAVORO

ai fini della stipula del presente Contratto Applicativo, ha confermato la composizione del gruppo di lavoro indicato nell'Offerta tecnica relativa dell' accordo Quadro per servizi tecnici di ingegneria e architettura ed altri servizi tecnici per i lavori di ripristino dei cimiteri nelle frazioni Sommati, Sant'angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato , Santa Giusta, Patarico – Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco – Arafranca, Retrosi nel Comune di Amatrice (RI) lotto n. _____, come previsto dal relativo Disciplinare di gara.

L'Affidatario si impegna a non modificare il Gruppo di Lavoro e a non sostituire i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a seguito di comunicazione al Soggetto Attuatore, da trasmettere per iscritto entro 7 (sette) giorni dalla circostanza che ha comportato la sostituzione, unitamente alla documentazione idonea ad attestare che i professionisti subentranti abbiano i medesimi requisiti di quelli uscenti e che abbiano un rapporto di lavoro con il soggetto Affidatario tra quelli ammessi nel Disciplinare di gara.

Art. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente; si rimanda all'uopo al Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs. n. 36/2023.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Committente può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni

eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.

Il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 11. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse dalla società _____ sarà utilizzato, il seguente conto corrente aperto presso la Banca:

- _____

- Agenzia: _____

- C/C IBAN _____

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono:

- _____ – C.F. _____ – nato a _____

il _____, residente a _____

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 12 SUBAPPALTO

Il Soggetto Attuatore, preve verifiche di legge, potrà autorizzare l'Appaltatore a effettuare il subappalto, nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 13. PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio così come costituita in testa del presente

atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della medesima Struttura.

Art. 14. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

ARTICOLO 15 – Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 16 Protocollo di legalità

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con

il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della

prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o sub-contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi,

l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Art. 17 Ulteriori disposizioni

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare

comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

- b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta

comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

Art. 18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti.

Art. 19. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 20. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commis-

sario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, all'Accordo Quadro.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

La prestazione di cui al presente Contatto dell'importo di €,.....=, IVA ed oneri di legge esclusi, viene effettuata nell'ambito di esercizio di Impresa, art. 4 D.P.R. n. 633/1972, e pertanto, la presente scrittura, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto, è soggetta all'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio". Il presente Contratto, composto di n. 27 pagine numerate, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano

Intervento di ripristino dei Cimiteri delle frazioni di RETROSI, CONFIGNO, ROCCAPASSA, PINACO, Comune di Amatrice (RI)

	DESCRIZIONE VOCI		IMPORTI
A	LAVORI		€ 2.067.390,00
A.1.1	importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.005.368,30	€ 2.005.368,30
A.1.2	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 62.021,70	€ 62.021,70
A.1.3	importo relativo all'aliquota di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e) del codice	€ 0,00	€ 0,00
A.1.4	opere di mitigazione e di compensazione, max 2% del costo complessivo dell'opera	€ 0,00	€ 0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 1.267.110,00
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00
B.1.2	Servizi cimiteriali	€ 250.000,00	€ 250.000,00
B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti	€ 108.000,00	€ 60.449,56
B.2.1	<i>Rilievi e Accatastamenti (compresi oneri)</i>	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B.2.2	<i>Indagini geologiche</i>	€ 40.000,00	€ 20.786,73
B.2.3	<i>Accertamenti e analisi strutturali</i>	€ 60.000,00	€ 31.662,83
B.2.4	<i>prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste articolo 116 comma 11</i>	€ 0,00	€ 0,00
B.2.5	<i>altre spese tecniche</i>	€ 0,00	€ 0,00
B.3	Spese tecniche	€ 386.810,21	€ 217.235,76
B.3.1	<i>Spese per relazione geologica</i>	€ 11.707,26	5.852,46 €
B.3.2	<i>Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico-economica</i>	€ 131.360,64	65.667,18 €
B.3.3	<i>Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP</i>	€ 77.423,36	38.703,94 €
B.3.4	<i>Spese tecniche direzione lavori e CSE</i>	€ 118.589,83	59.283,06 €
B.3.5	<i>Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici</i>	€ 25.328,52	€ 25.328,52
B.3.6	<i>Spese per supporto RUP Verifica Progetto FTE ed Esecutivo</i>	€ 22.400,60	€ 22.400,60
B.4	Spese per supporto RUP 2% (ord.42 art.4)	€ 41.347,80	€ 41.347,80
B.5	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B.6	Imprevisti dei lavori(A) comprensivi di oneri della sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% importo lavori)	€ 29.418,37	€ 29.418,37
B.7	Accantonamento di cui all'art. 45 D.L. 36/2023 incentivi tecnici – max. 2% Imp. Lavori (A)	€ 41.347,80	€ 41.347,80
B.8	Spese per atti amministrativi e operazioni per regolarizzare terreni occupati	€ 12.500,00	€ 12.500,00
B.9	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto opere artistiche (di cui L. n.717 / 1949)	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Contributo ANAC - esente ai sensi della Delibera n.359 del 29/03/2013	€ 0,00	€ 0,00
B.11	Cassa Previdenziale su B.2.1 – B.3 = 4%	€ 15.792,41	€ 9.009,43
B.12	I.V.A. Lavori (A) 10% e imprevisti	€ 209.680,84	€ 209.680,84
B.13	I.V.A. 22% su B.1.2-B.2 – B.5	€ 79.640,00	€ 69.178,90
B.14	I.V.A. 22% su B.3 – B.11	€ 88.572,58	€ 49.773,94
B.15	Economie di gara		273.167,61 €
TOTALE GENERALE (A+B)			3.334.500,00 €